



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea 60 – C.a.p. 10086
Tel. 0124454611 - Fax 012429102



Cod. Univoco Fattura: UF4KGM
C.F. e P.IVA: 01413960012

email: comune@rivarolocanavese.it – pec: rivarolocanavese@pec.it

sito web: www.rivarolocanavese.it

DECRETO N. 06 / 2023

ANNI 2023 - 2024 INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE AFFARI GENERALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 31/03/1999 è stato stipulato il nuovo CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e ss.mm.ii.
- Il nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, all'art. 12, comma 1 conferma il *sistema di classificazione del personale* previsto dall'art. 3 del CCNL del 31/03/1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e seguenti.
- Il CCNL del 21/05/2018 testualmente recita:

All'art. 13:

- comma 1: “*Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:*
 - c) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
 - d) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum”.*
- comma 2: “*Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D...(omissis)”.*
- comma 3: “*Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31/03/1999 e all'art.10 del CCNL del 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle P.O., successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CNLL del 21/05/2018”.*

All'art. 14:

- comma 3: “*Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”.*
- comma 4: “*I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3”.*
- comma 5: “*La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”.*

All'art. 15:

- comma 1: “*Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe*

tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”, fermo restando i compensi aggiuntivi previsti dall’art. 18 del CCNL 21/05/2018.

- comma 2: “L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto delle complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa...(omissis)”.
- comma 4: “Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”.
- comma 5: “A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”.

All’art. 17:

- comma 1: “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art.13”.
- comma 2 e seguenti: ...(omissis).

CONSIDERATO CHE:

- **Il nuovo CCNL siglato in data 16/11/2022**, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, all’art. 12 del “Titolo III Ordinamento Professionale”, introduce un nuovo sistema di classificazione del personale individuando quattro Aree tra cui l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione “EQ”;
- al fine di consentire agli Enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al precedente art.12 del CCNL 2019/2021, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva dello stesso;
- il nuovo CCNL all’art. 3 testualmente recita: “gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrate in vigore del suddetto titolo, sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza”.

ATTESO CHE questo Ente è privo di posizioni dirigenziali, pertanto è applicabile la disposizione dell’art. 17 del C.C.N.L. siglato il 21/05/2018.

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di G.C. n. 15 del 7/02/2020 veniva preso atto dell’aggiornamento della “Graduazione delle Posizioni Organizzative”, con annessa tabella riepilogativa delle nuove pesature attribuite alle c.d. “sedie fredde”;
- con proprio decreto n. 3 del 14/02/2020, venivano stabilite n. 3 fasce di punteggio e assegnati i valori monetari fissi (annui lordi) per ogni fascia, come di seguito riportati:
 - 1^a Fascia - superiore a 1401 punti – valore monetario fisso € 12.900,00;
 - 2^a Fascia - compresa fra 1101 e 1400 punti – valore monetario fisso € 12.500,00;
 - 3^a Fascia - inferiore uguale a 1100 punti – valore monetario fisso € 11.000,00.

VISTI

- L’avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, prot. int. n.23293 del 30/12/2022, con il quale tutti i dipendenti di cat. D, qualora intenzionati a concorrere alla nomina suddetta, sono stati invitati a produrre istanza per il Settore di proprio interesse.

- l'istanza, prot. n. 516 del 11/01/2023, presentata dalla sig.ra – Dott.ssa Veronica FORNACE – dipendente di cat. D, interessata a concorrere alla nomina, per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa (P.O) per il *Settore Affari Generali Informazione e Comunicazione*;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 356 del 29.12.2010, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente e dei Settori.

CONSIDERATO CHE:

- la dipendente – *Dott.ssa Veronica Fornace*, possiede le capacità gestionali necessarie per reggere il *Settore Affari Generali Informazione e Comunicazione* essendo dotata di adeguata competenza professionale;
- per quanto sopra, si ritiene di attribuire alla stessa le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;
- la c.d. “*sedia fredda*” della posizione organizzativa per il succitato Settore rientra nella 2^a fascia di punteggio e pertanto il valore monetario annuo è pari a € 12.500,00, così come stabilito con proprio decreto n. 3 del 14/02/2020.

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA

1. Di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del CCNL vigente, quale *Posizione Organizzativa* per la gestione del **SETTORE AFFARI GENERALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**, la dipendente sig.ra – **FORNACE Dott.ssa Veronica** – cat. D, affidandoLe le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo.
2. Di attribuire alla succitata dipendente, in attesa della pesatura della P.O. da parte del Nucleo di Valutazione, per la retribuzione di risultato, un'indennità annua lorda, da corrispondere mensilmente con la retribuzione e da intendersi onnicomprensiva di ogni altra indennità precedentemente attribuita, pari a € 12.500,00 (2^a fascia).
3. Di dare atto che il presente decreto avrà decorrenza **dal 1° gennaio 2023 e fino al termine del mandato elettorale dell'attuale Amministrazione Comunale (2024)**.
4. Di dare atto che l'indennità di cui sopra è subordinata all'assunzione di apposita determina di impegno di spesa da parte del Responsabile del Settore Finanziario.
5. Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale per i provvedimenti di competenza.
6. Di dare atto inoltre, che il presente decreto sarà notificato all'interessata e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Rivarolo Canavese, li 19 gennaio 2023



IL SINDACO
Dr. Alberto ROSTAGNO
(firmato in originale)



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea 60 – C.a.p. 10086
Tel. 0124454611 - Fax 012429102



Cod. Univoco Fattura: UF4KGM
C.F. e P.IVA: 01413960012

email: comune@rivarolocanavese.it – pec: rivarolocanavese@pec.it

sito web: www.rivarolocanavese.it

DECRETO N. 07 / 2023

ANNI 2023 - 2024 INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE POLITICHE SOCIALI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 31/03/1999 è stato stipulato il nuovo CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e ss.mm.ii.
- Il nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, all'art. 12, comma 1 conferma il *sistema di classificazione del personale* previsto dall'art. 3 del CCNL del 31/03/1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e seguenti.
- Il CCNL del 21/05/2018 testualmente recita:

All'art. 13:

- comma 1: *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:*
 - a) *lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
 - b) *lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum”.*
- comma 2: *“Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D...(omissis)”.*
- comma 3: *“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31/03/1999 e all'art.10 del CCNL del 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle P.O., successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell' art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CNLL del 21/05/2018”.*

All'art. 14:

- comma 3: *“Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”.*
- comma 4: *“I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3”.*
- comma 5: *“La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”.*

All'art. 15:

- comma 1: *“Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe*

tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”, fermo restando i compensi aggiuntivi previsti dall’art. 18 del CCNL 21/05/2018.

- comma 2: “L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto delle complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa...(omissis)”.
- comma 4: “Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”.
- comma 5: “A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”.

All’art. 17:

- comma 1: “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art.13”.
- comma 2 e seguenti: ...(omissis).

CONSIDERATO CHE:

- **Il nuovo CCNL siglato in data 16/11/2022**, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, all’art. 12 del “Titolo III Ordinamento Professionale”, introduce un nuovo sistema di classificazione del personale individuando quattro Aree tra cui l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione “EQ”;
- al fine di consentire agli Enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al precedente art.12 del CCNL 2019/2021, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva dello stesso;
- il nuovo CCNL all’art. 3 testualmente recita: “gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrate in vigore del suddetto titolo, sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza”.

ATTESO CHE questo Ente è privo di posizioni dirigenziali, pertanto è applicabile la disposizione dell’art. 17 del C.C.N.L. siglato il 21/05/2018.

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di G.C. n. 15 del 7/02/2020 veniva preso atto dell’aggiornamento della “Graduazione delle Posizioni Organizzative”, con annessa tabella riepilogativa delle nuove pesature attribuite alle c.d. “sedie fredde”;
- con proprio decreto n. 3 del 14/02/2020, venivano stabilite n. 3 fasce di punteggio e assegnati i valori monetari fissi (annui lordi) per ogni fascia, come di seguito riportati:
 - 1^a Fascia - superiore a 1401 punti – valore monetario fisso € 12.900,00;
 - 2^a Fascia - compresa fra 1101 e 1400 punti – valore monetario fisso € 12.500,00;
 - 3^a Fascia - inferiore uguale a 1100 punti – valore monetario fisso € 11.000,00.

VISTI

- L’avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, prot. int. n.23293 del 30/12/2022, con il quale tutti i dipendenti di cat. D, qualora intenzionati a concorrere alla nomina suddetta, sono stati invitati a produrre istanza per il Settore di proprio interesse.

- l'istanza, prot. n. 739 del 13/01/2023, presentata dalla sig.ra – Dott.ssa Anna BONINO – dipendente di cat. D, interessata a concorrere alla nomina, per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa (P.O) per il *Settore Politiche Sociali*;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 356 del 29.12.2010, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente e dei Settori.

CONSIDERATO CHE:

- la dipendente – *Dott.ssa Anna Bonino*, possiede le capacità gestionali necessarie per reggere il *Settore Politiche Sociali* essendo dotata di adeguata competenza professionale;
- per quanto sopra, si ritiene di attribuire alla stessa le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;
- la c.d. "*sedie fredde*" della posizione organizzativa per il succitato Settore rientra nella *1^a fascia* di punteggio e pertanto il valore monetario annuo è pari a € 12.900,00, così come stabilito con proprio decreto n. 3 del 14/02/2020.

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA

1. Di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del CCNL vigente, quale *Posizione Organizzativa* per la gestione del **SETTORE POLITICHE SOCIALI**, la dipendente sig.ra – **BONINO dott.ssa Anna** – cat. D, affidandoLe le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo.
2. Di attribuire alla succitata dipendente, in attesa della pesatura della P.O. da parte del Nucleo di Valutazione, per la retribuzione di risultato, un'indennità annua lorda, da corrispondere mensilmente con la retribuzione e da intendersi onnicomprensiva di ogni altra indennità precedentemente attribuita, pari a € 12.900,00 (*1^a fascia*).
3. Di dare atto che il presente decreto avrà decorrenza **dal 1° gennaio 2023 e fino al termine del mandato elettorale dell'attuale Amministrazione Comunale (2024)**.
4. Di dare atto che l'indennità di cui sopra è subordinata all'assunzione di apposita determina di impegno di spesa da parte del Responsabile del Settore Finanziario.
5. Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale per i provvedimenti di competenza.
6. Di dare atto inoltre, che il presente decreto sarà notificato all'interessato e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Rivarolo Canavese, li 19 gennaio 2023



IL SINDACO
Dr. Alberto ROSTAGNO
(firmato in originale)



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea 60 – C.a.p. 10086
Tel. 0124454611 - Fax 012429102



Cod. Univoco Fattura: UF4KGM
C.F. e P.IVA: 01413960012

email: comune@rivarolocanavese.it – pec: rivarolocanavese@pec.it
sito web: www.rivarolocanavese.it

DECRETO N. 08 / 2023

ANNI 2023 - 2024 INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 31/03/1999 è stato stipulato il nuovo CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e ss.mm.ii.
- Il nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, all'art. 12, comma 1 conferma il *sistema di classificazione del personale* previsto dall'art. 3 del CCNL del 31/03/1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e seguenti.
- Il CCNL del 21/05/2018 testualmente recita:

All'art. 13:

- comma 1: *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
c) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
d) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum”.*
- comma 2: *“Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D...(omissis)”.*
- comma 3: *“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31/03/1999 e all'art.10 del CCNL del 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle P.O., successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CNLL del 21/05/2018”.*

All'art. 14:

- comma 3: *“Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”.*
- comma 4: *“I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3”.*
- comma 5: *“La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”.*

All'art. 15:

- comma 1: *“Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe*

tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”, fermo restando i compensi aggiuntivi previsti dall’art. 18 del CCNL 21/05/2018.

- comma 2: “L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto delle complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa... (omissis)”.
- comma 4: “Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”.
- comma 5: “A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”.

All’art. 17:

- comma 1: “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art.13”.
- comma 2 e seguenti: ... (omissis).

CONSIDERATO CHE:

- **Il nuovo CCNL siglato in data 16/11/2022**, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, all’art. 12 del “Titolo III Ordinamento Professionale”, introduce un nuovo sistema di classificazione del personale individuando quattro Aree tra cui l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione “EQ”;
- al fine di consentire agli Enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al precedente art.12 del CCNL 2019/2021, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva dello stesso;
- il nuovo CCNL all’art. 3 testualmente recita: “gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrate in vigore del suddetto titolo, sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza”.

ATTESO CHE questo Ente è privo di posizioni dirigenziali, pertanto è applicabile la disposizione dell’art. 17 del C.C.N.L. siglato il 21/05/2018.

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di G.C. n. 15 del 7/02/2020 veniva preso atto dell’aggiornamento della “Graduazione delle Posizioni Organizzative”, con annessa tabella riepilogativa delle nuove pesature attribuite alle c.d. “sedie fredde”;
- con proprio decreto n. 3 del 14/02/2020, venivano stabilite n. 3 fasce di punteggio e assegnati i valori monetari fissi (annui lordi) per ogni fascia, come di seguito riportati:
 - 1^a Fascia - superiore a 1401 punti – valore monetario fisso € 12.900,00;
 - 2^a Fascia - compresa fra 1101 e 1400 punti – valore monetario fisso € 12.500,00;
 - 3^a Fascia - inferiore uguale a 1100 punti – valore monetario fisso € 11.000,00.

VISTI

- L’avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, prot. int. n.23293 del 30/12/2022, con il quale tutti i dipendenti di cat. D, qualora intenzionati a concorrere alla nomina suddetta, sono stati invitati a produrre istanza per il Settore di proprio interesse.

- l'istanza, prot. n. 395 del 09/01/2023, presentata dalla sig.ra – Arch. Linda PALESE – dipendente di cat. D, interessata a concorrere alla nomina, per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa (P.O) per il *Settore Urbanistica e Territorio*;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 356 del 29.12.2010, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente e dei Settori.

CONSIDERATO CHE:

- la dipendente – Arch. Linda Palese possiede le capacità gestionali necessarie per reggere il *Settore Urbanistica e Territorio* essendo dotata di adeguata competenza professionale;
- per quanto sopra, si ritiene di attribuire alla stessa le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;
- la c.d. “*sedia fredda*” della posizione organizzativa per il succitato Settore rientra nella *1^a fascia* di punteggio e pertanto il valore monetario annuo è pari a € 12.900,00, così come stabilito con proprio decreto n. 3 del 14/02/2020.

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA

1. Di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del CCNL vigente, quale *Posizione Organizzativa* per la gestione del **SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**, la dipendente sig.ra – **PALESE Arch. Linda** – cat. D, affidandoLe le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo.
2. Di attribuire alla succitata dipendente, in attesa della pesatura della P.O. da parte del Nucleo di Valutazione, per la retribuzione di risultato, un'indennità annua lorda, da corrispondere mensilmente con la retribuzione e da intendersi onnicomprensiva di ogni altra indennità precedentemente attribuita, pari a € 12.900,00 (*1^a fascia*).
3. Di dare atto che il presente decreto avrà decorrenza **dal 1° gennaio 2023 e fino al termine del mandato elettorale dell'attuale Amministrazione Comunale (2024)**.
4. Di dare atto che l'indennità di cui sopra è subordinata all'assunzione di apposita determina di impegno di spesa da parte del Responsabile del Settore Finanziario.
5. Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale per i provvedimenti di competenza.
6. Di dare atto inoltre, che il presente decreto sarà notificato all'interessata e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Rivarolo Canavese, li 19 gennaio 2023



IL SINDACO
Dr. Alberto ROSTAGNO
(firmato in originale)



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea 60 – C.a.p. 10086
Tel. 0124454611 - Fax 012429102



Cod. Univoco Fattura: UF4KGM
C.F. e P.IVA: 01413960012

email: comune@rivarolocanavese.it – pec: rivarolocanavese@pec.it
sito web: www.rivarolocanavese.it

DECRETO N. 09/ 2023

ANNI 2023 - 2024 INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 31/03/1999 è stato stipulato il nuovo CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e ss.mm.ii.
- Il nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, all'art. 12, comma 1 conferma il *sistema di classificazione del personale* previsto dall'art. 3 del CCNL del 31/03/1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e seguenti.
- Il CCNL del 21/05/2018 testualmente recita:

All'art. 13:

- comma 1: *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
1. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
2. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum”.*
- comma 2: *“Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D...(omissis)”.*
- comma 3: *“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31/03/1999 e all'art.10 del CCNL del 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle P.O., successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CNLL del 21/05/2018”.*

All'art. 14:

- comma 3: *“Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”.*
- comma 4: *“I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3”.*
- comma 5: *“La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”.*

All'art. 15:

- comma 1: *“Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe*

tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”, fermo restando i compensi aggiuntivi previsti dall’art. 18 del CCNL 21/05/2018.

- comma 2: “L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto delle complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa... (omissis)”.
- comma 4: “Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”.
- comma 5: “A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”.

All’art. 17:

- comma 1: “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art.13”.
- comma 2 e seguenti: ... (omissis).

CONSIDERATO CHE:

- Il nuovo CCNL siglato in data 16/11/2022, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, all’art. 12 del “Titolo III Ordinamento Professionale”, introduce un nuovo sistema di classificazione del personale individuando quattro Aree tra cui l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione “EQ”;
- al fine di consentire agli Enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al precedente art.12 del CCNL 2019/2021, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva dello stesso;
- il nuovo CCNL all’art. 3 testualmente recita: “gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrate in vigore del suddetto titolo, sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza”.

ATTESO CHE questo Ente è privo di posizioni dirigenziali, pertanto è applicabile la disposizione dell’art. 17 del C.C.N.L. siglato il 21/05/2018.

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di G.C. n. 15 del 7/02/2020 veniva preso atto dell’aggiornamento della “Graduazione delle Posizioni Organizzative”, con annessa tabella riepilogativa delle nuove pesature attribuite alle c.d. “sedie fredde”;
- con proprio decreto n. 3 del 14/02/2020, venivano stabilite n. 3 fasce di punteggio e assegnati i valori monetari fissi (annui lordi) per ogni fascia, come di seguito riportati:
 - 1^a Fascia - superiore a 1401 punti – valore monetario fisso € 12.900,00;
 - 2^a Fascia - compresa fra 1101 e 1400 punti – valore monetario fisso € 12.500,00;
 - 3^a Fascia - inferiore uguale a 1100 punti – valore monetario fisso € 11.000,00.

VISTI

- L’avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, prot. int. n.23293 del 30/12/2022, con il quale tutti i dipendenti di cat. D, qualora intenzionati a concorrere alla nomina suddetta, sono stati invitati a produrre istanza per il Settore di proprio interesse.

- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 356 del 29.12.2010, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente e dei Settori.

CONSIDERATO CHE:

- nonostante il dipendente – *Arch. Arturo ANDREOL*, non abbia prodotto istanza per il conferimento della Posizione Organizzativa di cui all'Avviso su riportato, possiede le capacità gestionali necessarie per reggere il *Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni*, essendo dotato di adeguata competenza professionale;
- per quanto sopra, si ritiene di attribuire allo stesso le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;
- la c.d. “*sedia fredda*” della posizione organizzativa per il succitato Settore rientra nella *1ª fascia* di punteggio e pertanto il valore monetario è pari a € 12.900,00, così come stabilito con proprio decreto n. 3 del 14/02/2020.

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA

1. Di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del CCNL vigente, quale *Posizione Organizzativa* per la gestione del **SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**, il dipendente – sig. **ANDREOL arch. Arturo** – cat. D, affidandoGli le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo.
2. Di attribuire al succitato dipendente, in attesa della pesatura della P.O. da parte del Nucleo di Valutazione, per la retribuzione di risultato, un'indennità annua lorda, da corrispondere mensilmente con la retribuzione e da intendersi onnicomprensiva di ogni altra indennità precedentemente attribuita, pari a € 12.900,00 (*1ª fascia*).
3. Di dare atto che il presente decreto avrà decorrenza **dal 1° gennaio 2023 e fino termine del mandato elettorale dell'attuale Amministrazione Comunale (2024)**.
4. Di dare atto che l'indennità di cui sopra è subordinata all'assunzione di apposita determina di impegno di spesa da parte del Responsabile del Settore Finanziario.
5. Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale per i provvedimenti di competenza.
6. Di dare atto inoltre, che il presente decreto sarà notificato all'interessato e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Rivarolo Canavese, li 19 gennaio 2023



IL SINDACO
Dr. Alberto ROSTAGNO
(firmato in originale)



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea 60 – C.a.p. 10086
Tel. 0124454611 - Fax 012429102



Cod. Univoco Fattura: UF4KGM
C.F. e P.IVA: 01413960012

email: comune@rivarolocanavese.it – pec: rivarolocanavese@pec.it
sito web: www.rivarolocanavese.it

DECRETO N. 10 / 2023

ANNI 2023 - 2024 INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 31/03/1999 è stato stipulato il nuovo CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e ss.mm.ii.
- Il nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, all'art. 12, comma 1 conferma il *sistema di classificazione del personale* previsto dall'art. 3 del CCNL del 31/03/1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e seguenti.
- Il CCNL del 21/05/2018 testualmente recita:

All'art. 13:

- comma 1: *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
7. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
8. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum”.*
- comma 2: *“Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D... (omissis)”.*
- comma 3: *“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31/03/1999 e all'art.10 del CCNL del 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle P.O., successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CNLL del 21/05/2018”.*

All'art. 14:

- comma 3: *“Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”.*
- comma 4: *“I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3”.*
- comma 5: *“La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”.*

All'art. 15:

- comma 1: *“Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe*

tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”, fermo restando i compensi aggiuntivi previsti dall’art. 18 del CCNL 21/05/2018.

- comma 2: “L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto delle complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa... (omissis)”.
- comma 4: “Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”.
- comma 5: “A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”.

All’art. 17:

- comma 1: “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art.13”.
- comma 2 e seguenti: ... (omissis).

CONSIDERATO CHE:

- **Il nuovo CCNL siglato in data 16/11/2022**, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, all’art. 12 del “Titolo III Ordinamento Professionale”, introduce un nuovo sistema di classificazione del personale individuando quattro Aree tra cui l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione “EQ”;
- al fine di consentire agli Enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al precedente art.12 del CCNL 2019/2021, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva dello stesso;
- il nuovo CCNL all’art. 3 testualmente recita: “gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrate in vigore del suddetto titolo, sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza”.

ATTESO CHE questo Ente è privo di posizioni dirigenziali, pertanto è applicabile la disposizione dell’art. 17 del C.C.N.L. siglato il 21/05/2018.

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di G.C. n. 15 del 7/02/2020 veniva preso atto dell’aggiornamento della “Graduazione delle Posizioni Organizzative”, con annessa tabella riepilogativa delle nuove pesature attribuite alle c.d. “sedie fredde”;
- con proprio decreto n. 3 del 14/02/2020, venivano stabilite n. 3 fasce di punteggio e assegnati i valori monetari fissi (annui lordi) per ogni fascia, come di seguito riportati:
 - 1^a Fascia - superiore a 1401 punti – valore monetario fisso € 12.900,00;
 - 2^a Fascia - compresa fra 1101 e 1400 punti – valore monetario fisso € 12.500,00;
 - 3^a Fascia - inferiore uguale a 1100 punti – valore monetario fisso € 11.000,00.

VISTI

- L’avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, prot. int. n.23293 del 30/12/2022, con il quale tutti i dipendenti di cat. D, qualora intenzionati a concorrere alla nomina suddetta, sono stati invitati a produrre istanza per il Settore di proprio interesse.

- l'istanza, prot. n. 684 del 12/01/2023, presentata dal sig. — Comm. Sergio CAVALLO — dipendente di cat. D, interessato a concorrere alla nomina, per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa (P.O) per il *Settore Polizia Locale*;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 356 del 29.12.2010, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente e dei Settori.

CONSIDERATO CHE:

- il dipendente — *Comm. Sergio Cavallo*, possiede le capacità gestionali necessarie per reggere il *Settore Polizia Locale* essendo dotato di adeguata competenza professionale;
- per quanto sopra, si ritiene di attribuire allo stesso le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;
- la c.d. "*sedia fredda*" della posizione organizzativa per il succitato Settore rientra nella *2^a fascia* di punteggio e pertanto il valore monetario annuo è pari a € 12.500,00, così come stabilito con proprio decreto n. 3 del 14/02/2020.

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA

1. Di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del CCNL vigente, quale *Posizione Organizzativa* per la gestione del **SETTORE POLIZIA LOCALE**, il dipendente — sig. **CAVALLO comm. Sergio** — cat. D, affidandoGli le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo.
2. Di attribuire al succitato dipendente, in attesa della pesatura della P.O. da parte del Nucleo di Valutazione, per la retribuzione di risultato, un'indennità annua lorda, da corrispondere mensilmente con la retribuzione e da intendersi onnicomprensiva di ogni altra indennità precedentemente attribuita, pari a € 12.500,00 (*2^a fascia*).
3. Di dare atto che il presente decreto avrà decorrenza **dal 1° gennaio 2023 e fino al termine del mandato elettorale dell'attuale Amministrazione Comunale (2024)**.
4. Di dare atto che l'indennità di cui sopra è subordinata all'assunzione di apposita determina di impegno di spesa da parte del Responsabile del Settore Finanziario.
5. Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale per i provvedimenti di competenza.
6. Di dare atto inoltre, che il presente decreto sarà notificato all'interessato e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Rivarolo Canavese, li 19 gennaio 2023



IL SINDACO
Dr. Alberto ROSTAGNO
(firmato in originale)



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea 60 – C.a.p. 10086
Tel. 0124454611 - Fax 012429102



Cod. Univoco Fattura: UF4KGM
C.F. e P.IVA: 01413960012

email: comune@rivarolocanavese.it – pec: rivarolocanavese@pec.it
sito web: www.rivarolocanavese.it

DECRETO N. 11 / 2023

ANNI 2023 - 2024 INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE TRIBUTI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 31/03/1999 è stato stipulato il nuovo CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e ss.mm.ii.
- Il nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, all'art. 12, comma 1 conferma il *sistema di classificazione del personale* previsto dall'art. 3 del CCNL del 31/03/1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e seguenti.
- Il CCNL del 21/05/2018 testualmente recita:

All'art. 13:

- comma 1: *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
7. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
8. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum”.*
- comma 2: *“Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D... (omissis)”.*
- comma 3: *“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31/03/1999 e all'art.10 del CCNL del 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle P.O., successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CNLL del 21/05/2018”.*

All'art. 14:

- comma 3: *“Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”.*
- comma 4: *“I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3”.*
- comma 5: *“La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”.*

All'art. 15:

- comma 1: *“Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe*

tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”, fermo restando i compensi aggiuntivi previsti dall’art. 18 del CCNL 21/05/2018.

- comma 2: “L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto delle complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa... (omissis)”.
- comma 4: “Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”.
- comma 5: “A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”.

All’art. 17:

- comma 1: “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art.13”.
- comma 2 e seguenti: ... (omissis).

CONSIDERATO CHE:

- Il nuovo CCNL siglato in data 16/11/2022, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, all’art. 12 del “Titolo III Ordinamento Professionale”, introduce un nuovo sistema di classificazione del personale individuando quattro Aree tra cui l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione “EQ”;
- al fine di consentire agli Enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al precedente art.12 del CCNL 2019/2021, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva dello stesso;
- il nuovo CCNL all’art. 3 testualmente recita: “gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrate in vigore del suddetto titolo, sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza”.

ATTESO CHE questo Ente è privo di posizioni dirigenziali, pertanto è applicabile la disposizione dell’art. 17 del C.C.N.L. siglato il 21/05/2018.

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di G.C. n. 15 del 7/02/2020 veniva preso atto dell’aggiornamento della “Graduazione delle Posizioni Organizzative”, con annessa tabella riepilogativa delle nuove pesature attribuite alle c.d. “sedie fredde”;
- con proprio decreto n. 3 del 14/02/2020, venivano stabilite n. 3 fasce di punteggio e assegnati i valori monetari fissi (annui lordi) per ogni fascia, come di seguito riportati:
 - 1^a Fascia - superiore a 1401 punti – valore monetario fisso € 12.900,00;
 - 2^a Fascia - compresa fra 1101 e 1400 punti – valore monetario fisso € 12.500,00;
 - 3^a Fascia - inferiore uguale a 1100 punti – valore monetario fisso € 11.000,00.

VISTI

- L’avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, prot. int. n.23293 del 30/12/2022, con il quale tutti i dipendenti di cat. D, qualora intenzionati a concorrere alla nomina suddetta, sono stati invitati a produrre istanza per il Settore di proprio interesse.

- l'istanza, prot. n. 515 del 11/01/2023, presentata dalla sig.ra — Geom. Emanuela ADORNO - dipendente di cat. D, interessata a concorrere alla nomina, per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa (P.O) per il *Settore Tributi*;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 356 del 29/12/2010, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente e dei Settori.

CONSIDERATO CHE:

- la dipendente —*Geom. Emanuela Adorno*, possiede le capacità gestionali necessarie per reggere il *Settore Tributi* essendo dotata di adeguata competenza professionale;
- per quanto sopra, si ritiene di attribuire alla stessa le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;
- la c.d. "*sedia fredda*" della posizione organizzativa per il succitato Settore rientra nella 2^a fascia di punteggio e pertanto il valore monetario annuo è pari a € 12.500,00, così come stabilito con proprio decreto n. 3 del 14/02/2020.

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA

1. Di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del CCNL vigente, quale *Posizione Organizzativa* per la gestione del **SETTORE TRIBUTI**, la dipendente sig.ra **ADORNO Geom. Emanuela** — cat. D, affidandoLe le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo.
2. Di attribuire alla succitata dipendente, in attesa della pesatura della P.O. da parte del Nucleo di Valutazione, per la retribuzione di risultato, un'indennità annua lorda, da corrispondere mensilmente con la retribuzione e da intendersi onnicomprensiva di ogni altra indennità precedentemente attribuita, pari a € 12.500,00 (2^a fascia).
3. Di dare atto che il presente decreto avrà decorrenza **dal 1° gennaio 2023 e fino al termine del mandato elettorale dell'attuale Amministrazione Comunale (2024)**.
4. Di dare atto che l'indennità di cui sopra è subordinata all'assunzione di apposita determina di impegno di spesa da parte del Responsabile del Settore Finanziario.
5. Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale per i provvedimenti di competenza.
6. Di dare atto inoltre, che il presente decreto sarà notificato all'interessato e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Rivarolo Canavese, li 19 gennaio 2023



IL SINDACO
Dr. Alberto ROSTAGNO
(firmato in originale)



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea 60 – C.a.p. 10086
Tel. 0124454611 - Fax 012429102



Cod. Univoco Fattura: UF4KGM
C.F. e P.IVA: 01413960012

email: comune@rivarolocanavese.it – pec: rivarolocanavese@pec.it
sito web: www.rivarolocanavese.it

DECRETO N. 12 / 2023

ANNI 2023 - 2024 INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI PRODUTTIVI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 31/03/1999 è stato stipulato il nuovo CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e ss.mm.ii.
- Il nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, all'art. 12, comma 1 conferma il *sistema di classificazione del personale* previsto dall'art. 3 del CCNL del 31/03/1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e seguenti.
- Il CCNL del 21/05/2018 testualmente recita:

All'art. 13:

- comma 1: *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
7. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
8. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum”.*
- comma 2: *“Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D... (omissis)”.*
- comma 3: *“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31/03/1999 e all'art.10 del CCNL del 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle P.O., successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CNLL del 21/05/2018”.*

All'art. 14:

- comma 3: *“Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”.*
- comma 4: *“I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3”.*
- comma 5: *“La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”.*

All'art. 15:

- comma 1: *“Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe*

tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”; fermo restando i compensi aggiuntivi previsti dall’art. 18 del CCNL 21/05/2018.

- comma 2: “L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto delle complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa... (omissis)”.
- comma 4: “Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”.
- comma 5: “A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”.

All’art. 17:

- comma 1: “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art.13”.
- comma 2 e seguenti: ... (omissis).

CONSIDERATO CHE:

- **Il nuovo CCNL siglato in data 16/11/2022**, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, all’art. 12 del “Titolo III Ordinamento Professionale”, introduce un nuovo sistema di classificazione del personale individuando quattro Aree tra cui l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione “EQ”;
- al fine di consentire agli Enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al precedente art.12 del CCNL 2019/2021, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva dello stesso;
- il nuovo CCNL all’art. 3 testualmente recita: “gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrate in vigore del suddetto titolo, sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza”.

ATTESO CHE questo Ente è privo di posizioni dirigenziali, pertanto è applicabile la disposizione dell’art. 17 del C.C.N.L. siglato il 21/05/2018.

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di G.C. n. 15 del 7/02/2020 veniva preso atto dell’aggiornamento della “Graduazione delle Posizioni Organizzative”, con annessa tabella riepilogativa delle nuove pesature attribuite alle c.d. “sedie fredde”;
- con proprio decreto n. 3 del 14/02/2020, venivano stabilite n. 3 fasce di punteggio e assegnati i valori monetari fissi (annui lordi) per ogni fascia, come di seguito riportati:
 - 1^a Fascia - superiore a 1401 punti – valore monetario fisso € 12.900,00;
 - 2^a Fascia - compresa fra 1101 e 1400 punti – valore monetario fisso € 12.500,00;
 - 3^a Fascia - inferiore uguale a 1100 punti – valore monetario fisso € 11.000,00.

VISTI

- L’avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, prot. int. n.23293 del 30/12/2022, con il quale tutti i dipendenti di cat. D, qualora intenzionati a concorrere alla nomina suddetta, sono stati invitati a produrre istanza per il Settore di proprio interesse.

- l'istanza, prot. n. 651 del 12/01/2023, presentata dalla sig.ra — Rag. Florinda TURTORO - dipendente di cat. D, interessata a concorrere alla nomina, per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa (P.O) per il *Settore Servizi Produttivi*;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 356 del 29/12/2010, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente e dei Settori.

CONSIDERATO CHE:

- la dipendente —Rag. Florinda Turtoro, possiede le capacità gestionali necessarie per reggere il *Settore Servizi Produttivi* essendo dotata di adeguata competenza professionale;
- per quanto sopra, si ritiene di attribuire alla stessa le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;
- la c.d. "*sedia fredda*" della posizione organizzativa per il succitato Settore rientra nella 3^a fascia di punteggio e pertanto il valore monetario annuo è pari a € 11.000,00, così come stabilito con proprio decreto n. 3 del 14/02/2020.

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA

1. Di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del CCNL vigente, quale *Posizione Organizzativa* per la gestione del **SETTORE SERVIZI PRODUTTIVI**, la dipendente sig.ra **TURTORO Rag. Florinda** – cat. D, affidandoLe le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo.
2. Di attribuire alla succitata dipendente, in attesa della pesatura della P.O. da parte del Nucleo di Valutazione, per la retribuzione di risultato, un'indennità annua lorda, da corrispondere mensilmente con la retribuzione e da intendersi onnicomprensiva di ogni altra indennità precedentemente attribuita, pari a € 11.000,00 (3^a fascia).
3. Di dare atto che il presente decreto avrà decorrenza **dal 1° gennaio 2023 e fino al termine del mandato elettorale dell'attuale Amministrazione Comunale (2024)**.
4. Di dare atto che l'indennità di cui sopra è subordinata all'assunzione di apposita determina di impegno di spesa da parte del Responsabile del Settore Finanziario.
5. Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale per i provvedimenti di competenza.
6. Di dare atto inoltre, che il presente decreto sarà notificato all'interessato e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Rivarolo Canavese, li 19 gennaio 2023



IL SINDACO
Dr. Alberto ROSTAGNO
(firmato in originale)



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea 60 – C.a.p. 10086
Tel. 0124454611 - Fax 012429102



Cod. Univoco Fattura: UF4KGM
C.F. e P.IVA: 01413960012

email: comune@rivarolocanavese.it – pec: rivarolocanavese@pec.it
sito web: www.rivarolocanavese.it

DECRETO N. 13 / 2023

ANNI 2023 - 2024 INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 31/03/1999 è stato stipulato il nuovo CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e ss.mm.ii.
- Il nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, all'art. 12, comma 1 conferma il *sistema di classificazione del personale* previsto dall'art. 3 del CCNL del 31/03/1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e seguenti.
- Il CCNL del 21/05/2018 testualmente recita:

All'art. 13:

- comma 1: *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
7. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
8. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum”.*
- comma 2: *“Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D...(omissis)”.*
- comma 3: *“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31/03/1999 e all'art.10 del CCNL del 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle P.O., successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CNLL del 21/05/2018”.*

All'art. 14:

- comma 3: *“Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”.*
- comma 4: *“I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3”.*
- comma 5: *“La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”.*

All'art. 15:

- comma 1: *“Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”, fermo restando i compensi aggiuntivi previsti dall'art. 18 del CCNL 21/05/2018.*
- comma 2: *“L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa.*

Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto delle complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa... (omissis)".

- comma 4: *"Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento"*.
- comma 5: *"A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti"*.

All'art. 17:

- comma 1: *"Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art.13"*.
- comma 2 e seguenti: *... (omissis).*

CONSIDERATO CHE:

- **Il nuovo CCNL siglato in data 16/11/2022**, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, all'art. 12 del "Titolo III Ordinamento Professionale", introduce un nuovo sistema di classificazione del personale individuando quattro Aree tra cui l'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione "EQ";
- al fine di consentire agli Enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al precedente art.12 del CCNL 2019/2021, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva dello stesso;
- il nuovo CCNL all'art. 3 testualmente recita: *"gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrate in vigore del suddetto titolo, sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza"*.

ATTESO CHE questo Ente è privo di posizioni dirigenziali, pertanto è applicabile la disposizione dell'art. 17 del C.C.N.L. siglato il 21/05/2018.

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di G.C. n. 15 del 7/02/2020 veniva preso atto dell'aggiornamento della "Graduazione delle Posizioni Organizzative", con annessa tabella riepilogativa delle nuove pesature attribuite alle c.d. "sedie fredde";
- con proprio decreto n. 3 del 14/02/2020, venivano stabilite n. 3 fasce di punteggio e assegnati i valori monetari fissi (annui lordi) per ogni fascia, come di seguito riportati:
 - 1^a Fascia - superiore a 1401 punti – valore monetario fisso € 12.900,00;
 - 2^a Fascia - compresa fra 1101 e 1400 punti – valore monetario fisso € 12.500,00;
 - 3^a Fascia - inferiore uguale a 1100 punti – valore monetario fisso € 11.000,00.

VISTI

- L'avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, prot. int. n.23293 del 30/12/2022, con il quale tutti i dipendenti di cat. D, qualora intenzionati a concorrere alla nomina suddetta, sono stati invitati a produrre istanza per il Settore di proprio interesse.
 - il decreto sindacale n. 2/2023, con cui veniva attribuita la Posizione Organizzativa per il Settore Servizi Finanziari e Personale, al responsabile del precitato settore di cat. D – Dott. Simone Bianco, proveniente in convenzione dal Comune di Ciriè, per il solo mese di gennaio 2023;
 - il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 356 del 29.12.2010, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente e dei Settori.

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione n. 52 del 30/01/2023, in seguito nulla osta da parte del CISS 38 di Cuorgnè, veniva determinato il trasferimento della dipendente – *D.ssa Maria RIVETTO* con la qualifica di *Istruttore Direttivo Contabile di cat. D (ex D3)*, *posizione economica D4*, nei ruoli del Comune di Rivarolo Canavese, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, e assegnata in qualità di “*responsabile*” al Settore Finanziario e Personale con decorrenza 1° febbraio 2023;
- con delibera di G.C. n. 12 del 31/01/2023 veniva approvata e successivamente firmata la *convenzione*, tra il Comune di Rivarolo Canavese e il CISS 38 di Cuorgnè, per la quale, la dipendente in parola presterà servizio per un periodo limitato pari a 12 mesi, alternandosi tra i due Comuni, a far data dal 1°/02/2023 e fino al 31/01/2024, salvo recesso anticipato da parte del CISS 38;
- la prestazione di lavoro della dipendente interessata verrà effettuata come da calendario stabilito tra le parti, per n. 18 ore pari al 50%, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale;
- la dipendente – *D.ssa Maria RIVETTO*, possiede le capacità gestionali necessarie per reggere il *Settore Finanziario e Personale*, essendo dotata di adeguata competenza professionale, giacché titolare di posizione organizzativa presso l'Ente di provenienza;
- per quanto sopra, si ritiene di attribuire alla stessa le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b), compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;
- la c.d. “*sedie fredda*” della posizione organizzativa per il succitato Settore rientra nella *1ª fascia* di punteggio e pertanto il valore monetario annuo è pari a € 12.900,00, così come stabilito con proprio decreto n. 3 del 14/02/2020.

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA

1. Di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del CCNL 2018 (in attesa della definizione dei nuovi inquadramenti di cui al nuovo CCNL 2022), quale *Posizione Organizzativa* per la gestione del **SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE**, la dipendente, già **Responsabile** del precitato settore - *RIVETTO D.ssa Maria* – cat. D (ex D3), posizione economica D4, affidandoLe le funzioni di cui all'art.13, comma a) e b) del succitato CCNL 2018, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo.
2. Di attribuire alla succitata dipendente, in attesa della pesatura della P.O. da parte del Nucleo di Valutazione, per la retribuzione di risultato, un'indennità annua lorda, da corrispondere mensilmente con la retribuzione e da intendersi onnicomprensiva di ogni altra indennità precedentemente attribuita, pari a € 12.900,00 (*1ª fascia*), *proporzionato al servizio prestato, pari alla quota del 50%*, così come previsto nella convenzione stipulata con il Ciss38 di Cuorgnè. In caso di recesso anticipato o scioglimento naturale della convenzione, l'indennità si intenderà attribuita per l'intero importo.
3. Di dare atto che il presente decreto avrà decorrenza **dal 1° febbraio 2023 e fino al termine del mandato elettorale dell'attuale Amministrazione Comunale - 30/06/2024.**
4. Di dare atto che l'indennità di cui sopra è subordinata all'assunzione di apposita determina di impegno di spesa da parte del Responsabile del Settore Finanziario.
5. Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale per i provvedimenti di competenza.
6. Di dare atto inoltre, che il presente decreto sarà notificato all'interessata e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Rivarolo Canavese, li 01 febbraio 2023



IL SINDACO
Dr. Alberto ROSTAGNO
(firmato in originale)